

Comune di San Bartolomeo Val Cavargna

- Pprovincia di Como -

22010 - Via Trieste, 11

Tel 0344 66123

p.e.c.: comune.sanbartolomeovc@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: taglio piante

ORDINANZA N° 01

IL SINDACO

Tenuto conto che le sedi stradali sono spesso invase da arbusti, piante, siepi e rami che si protendono oltre il confine stradale, rendendo difficoltosa la visibilità delle strade e la lettura della segnaletica;

Tenuto conto inoltre che spesso la vegetazione posta a monte e a valle dei muri di sostegno della strada ne causa l'instabilità degli stessi compromettendo la pubblica incolumità sia a livello veicolare che pedonale;

Considerato che tali situazioni oltre che recare intralcio e disagi agli utenti della strada, possono generare situazioni di pericolo, soprattutto in occasione di nevicate o forte vento;

Visti gli artt. 29, 30 e 31 del D. Lgs. 285/92;

Visto il vigente codice Civile ed in particolare gli artt. 892 e seguenti aventi ad oggetto "distanza per gli alberi" (si ricorda che le piante di alto fusto devono distare dai confini almeno tre (3) metri; quelle non di alto fusto devono distare un metro e mezzo (1,50m.); le viti, le siepi vive, gli arbusti, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo devono distare cinquanta centimetri (0,50 m);

Rilevato il principio sancito dall'art. 823 Cod.Civ., in virtù del quale l'amministrazione preposta alla tutela del bene demaniale può adottare tutti quei provvedimenti che siano necessari alla sua conservazione ed ordinata utilizzazione, nonché ad evitare la violazione delle regole generali connesse a detta conservazione ed ordinata utilizzazione;

Ravvisata quindi l'opportunità a tutela del patrimonio comunale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, provvedere alla istituzione di opportuni provvedimenti in materia;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e le attuali disposizioni di legge vigenti in materia;

Visto l'art. 50 comma 5 del D. Lgs 267/00;

ORDINA

Ai proprietari dei fondi confinanti con le strade comunali nonché le mulattiere del territorio del comune di San Bartolomeo V.C. di provvedere entro il 15/03/2026 al taglio/rimozione delle piante, arbusti, rami o siepi che protendono oltre il confine stradale e che causano pregiudizio alla stabilità dei muri di confine con pericolo di danneggiamento del manufatto stesso nonché intralcio al traffico veicolare o pedonale;

Ai proprietari o aventi diritto, confinanti con le proprietà stradali del territorio comunale, di provvedere per i motivi di cui in premessa, a rimuovere ad una distanza inferiore ai metri 3 (tre) se trattasi di alberature di alto fusto fuori dai centri abitati; per le siepi le distanze da osservare è di metri 1 (uno) dal confine per altezze inferiori a metri 1 (uno).

DISPONE

Che alla presente ordinanza venga data adeguata pubblicità mediante la sua pubblicazione all'Albo pretorio Comunale per 30 giorni consecutivi, nonché nei modi consueti di diffusione.

AVVERTE

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, 5 terzo comma e 8 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, che:

- Contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio di questo Comune, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n° 1034, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199.

San Bartolomeo V.C., 03 febbraio 2025



IL SINDACO
BARI Eleonora